

**REGOLAMENTO ATTUATIVO ODV**  
**DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023**

- 1) In attuazione del Decreto Legislativo n. 24/2023, l'Organismo di Vigilanza di Zucchini S.p.A. viene designato quale soggetto esterno e autonomo cui è affidata la gestione del canale di segnalazione delle violazioni così come indicate nel decreto legislativo citato;
- 2) Oggetto di potenziale segnalazione sono le violazioni consistenti in atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato;
- 3) Le segnalazioni possono provenire dai dipendenti Zucchini S.p.A. e, comunque, da coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione/consulenza/agenzia o simili con l'azienda e sono effettuate in forma scritta, con modalità informatiche presso il canale dedicato ([odv@zucchini.it](mailto:odv@zucchini.it)), oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante, inoltrata a mezzo mail, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- 4) La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente;
- 5) Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:
  - a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  - b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  - c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  - d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  - e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in forma di stabile collaborazione (pubblicazione sul sito aziendale).

- 6) L'Organismo di Vigilanza, in adempimento dei propri espressi doveri di segretezza connessi al ruolo, compito e mandato, assicura l'utilizzo di modalita' atte a garantire la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 7) Zucchini S.p.A. pubblica le informazioni di cui al presente regolamento emanato in attuazione del decreto Legislativo 24/2023 in una sezione dedicata del proprio sito.

Ferrara, 12 dicembre 2023

L' Organismo di Vigilanza

